

DISEGNO DI LEGGE 19 luglio 2012, n. 1-328/XIV/XV P

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003)

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA PRIMA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA, A SEGUITO DI RINVIO DAL CONSIGLIO ALLA COMMISSIONE IN DATA 16.07.2014, E APPROVATO IN DATA 13.07.2018

INDICE

- Art. 1 - *Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003)*
- Art. 2 - *Sostituzione dell'articolo 6 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 3 - *Abrogazione dell'articolo 11 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 5 - *Modificazione dell'articolo 21 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 6 - *Modificazione dell'articolo 22 della legge sui referendum provinciali 2003*
- Art. 7 - *Disposizione finanziaria*

Art. 1

Modificazione dell'articolo 4 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 3 (legge sui referendum provinciali 2003)

1. Nell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003, le parole: "a condizione che alla votazione abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che alla votazione abbia partecipato almeno il 20 per cento degli aventi diritto al voto".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 6 della legge sui referendum provinciali 2003

1. L'articolo 6 della legge sui referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Commissione per il referendum

1. E' istituita presso il Consiglio provinciale la Commissione per il referendum. La commissione è nominata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, su proposta del Presidente del Consiglio. La commissione è composta da tre esperti in discipline giuridiche, individuati tra docenti universitari e avvocati iscritti nell'albo speciale dei patrocinanti per le giurisdizioni superiori. Il Presidente del Consiglio attribuisce le funzioni di presidente della commissione a uno dei suoi componenti. Un funzionario del Consiglio provinciale svolge le funzioni di segretario della commissione.

2. Per ogni componente della commissione è nominato un supplente, con le modalità stabilite dal comma 1. I supplenti partecipano alle sedute della commissione in caso di assenza del rispettivo titolare e per tutte le sedute successive in cui viene trattato il medesimo oggetto.

3. La commissione è nominata per la durata della legislatura e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina della nuova commissione.

4. I promotori sono informati delle riunioni della commissione, a cura del Consiglio provinciale; hanno diritto di assistere alle sedute e di intervenire per illustrare le proposte. In questa sede possono produrre relazioni e documenti del cui esame la commissione deve dar conto nell'ambito delle sue decisioni. La commissione può convocare in ogni momento i promotori per chiedere chiarimenti o ulteriori elementi di valutazione.

5. La commissione può invitare alle singole sedute, anche su segnalazione dei promotori, esperti nelle materie trattate, che intervengono senza diritto di voto. Per svolgere i suoi compiti può chiedere il supporto degli uffici del Consiglio e della Giunta provinciale.

6. La commissione delibera alla presenza di tutti i componenti, a maggioranza dei voti.

7. Per ogni giorno di effettiva partecipazione alle sedute della commissione, al suo presidente spetta un compenso di 250 euro; agli altri suoi componenti spetta un compenso di 140 euro. Agli esperti previsti dal comma 5 spettano esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute della commissione, nei limiti previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni."

Art. 3

Abrogazione dell'articolo 11 della legge sui referendum provinciali 2003

1. L'articolo 11 della legge sui referendum provinciali 2003 è abrogato.

Art. 4

Inserimento dell'articolo 19 bis nella legge sui referendum provinciali 2003

1. Dopo l'articolo 19 della legge sui referendum provinciali 2003 è inserito il seguente:

"Art. 19 bis
Audizione pubblica

1. I promotori del progetto di legge d'iniziativa popolare possono presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica, organizzata dal Consiglio provinciale. All'audizione pubblica sono invitati i componenti del Consiglio e della Giunta provinciale, se lo chiedono i promotori. La convocazione e il resoconto dell'audizione sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio provinciale e sono pubblicizzati per mezzo degli organi d'informazione locali; ne è data notizia, inoltre, con le modalità adottate per la pubblicizzazione degli atti consiliari."

Art. 5

Modificazione dell'articolo 21 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge sui referendum provinciali 2003 è sostituito dal seguente:

"1. Non è ammessa la presentazione di richieste ai sensi di questa legge decorsi quattro anni dalla data delle ultime elezioni provinciali svolte e fino all'elezione del nuovo Consiglio provinciale."

2. In sede di prima applicazione dell'articolo 21 della legge sui referendum provinciali 2003, come modificato da questo articolo, in caso di presentazione di richieste di referendum, le procedure rimangono sospese fino alla nomina della Commissione per il referendum e comunque non oltre i tre mesi successivi alla data delle elezioni del nuovo Consiglio provinciale.

Art. 6

Modificazione dell'articolo 22 della legge sui referendum provinciali 2003

1. Nel comma 1 dell'articolo 22 della legge provinciale sui referendum provinciali 2003, le parole: "I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° marzo e il 30 aprile." sono sostituite dalle seguenti: "I referendum popolari previsti da questa legge si effettuano una volta all'anno in una domenica compresa tra il 1° febbraio e il 31 maggio, escludendo le domeniche che coincidono o sono collocate a meno di tre giorni di distanza da festività civili o religiose."

Art. 7

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri conseguenti all'applicazione di questa legge provvede il Consiglio provinciale con il suo bilancio.